

Sentenza n. 762/2020 pubbl. il 22/10/2020



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI CASSINO

- Sezione Civile -

in persona del giudice unico, dott. Lorenzo Sandulli, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta il 27.12.2017 al n. \_\_\_\_\_ del R.G.A.C.,  
trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24.6.2020,  
proposta dall'opponente

OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c..

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente ha proposto opposizione al precetto notificatole in data 24.11.2017, con il quale le è stato intimato dall'opposta il pagamento di euro 2.979.625,67, di cui euro 2.066.688,95 relativi alla rimanente debitoria derivante dal mutuo fondiario n. 323228 del 30.10.2000 ed euro 912.936,72 relativi al mutuo fondiario n. 4057622 del 18.10.2007.

L'opponente ha proposto la suddetta opposizione ex artt. 615 e 617 co. 1 c.p.c. assumendo:



Sentenza n. 762/2020 pubbl. il 22/10/2020

i) l'assenza di idoneo titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non potendosi ritenere tale un atto di concessione volontaria di ipoteca, nonché la mancata notifica del titolo esecutivo (quest'ultimo motivo rilevante ex art. 617 co. 1 c.p.c.);

ii) la mancata indicazione nel mutuo del 2000 del tasso annuo effettivo (TAE) previsto dalla normativa di settore, con sopravvalutazione da parte del tasso annuo nominale (TAN) del tasso effettivo che l'opponente corrisponde a frequenze infrannuali; l'opponente sulla base di una CTP ha, quindi, ricalcolato gli interessi del mutuo utilizzando i tassi minimi dei BOT ex art. 117 TUB, da cui conseguirebbe un importo di euro 342.420,61 a titolo di interessi ultralegali non dovuti all'opposta, da scomputarsi dal precepto;

iii) la mancata indicazione di un valido piano di ammortamento;

iv) l'impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del mutuo (Euribor);

v) la nullità della clausola sugli interessi per violazione della legge n. 287/1990 a tutela della concorrenza e del mercato;

vi) l'omessa informativa precontrattuale dovendosi quindi applicare i tassi minimi dei BOT ex art. 117 TUB.

Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

In seguito, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio – prescindendo dalle diverse richieste istruttorie di parte opponente – con la quale è stata verificata la presenza di usura nei mutui in questione.

Successivamente al deposito della CTU in data 6.4.2020, all'udienza cartolare del 24.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

1. In particolare, priva di pregio è la prima doglianza (i), dovendosi sul punto richiamare e confermare le argomentazioni già esposte nell'ordinanza del 3.9.2018 con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli

2

Firmato Da: SANDULLI LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 9fae4e5d13c376d3d6cd98c8e8e79593 - Firmato Da: DI RUZZA LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 2b5ad575c74ff832d465933bee2aa0



oggetto di precetto. Ciò in quanto i titoli esecutivi, nel caso in esame, sono costituiti dai due contratti di mutuo del 30.10.2000 e del 18.10.2007, redatti nella forma dell'atto pubblico. Anche se in detti atti pubblici sono ricomprese delle concessioni di ipoteche su beni, che l'odierno opponente ha dichiarato essere di sua proprietà, sono pur sempre i contratti di mutuo ivi ricompresi a valere come titoli esecutivi. Si aggiunga, infine, che l'ipoteca concessa in data 3.8.2001 accede al titolo esecutivo-contratto di mutuo del 2000 e non è stata, quindi, posta dalla banca opposta a fondamento dell'intimazione di pagamento.

Ancora, non coglie nel segno la censura relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo, considerato che ai sensi dell'art. 41 TUB *"nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo"*. Al riguardo, deve precisarsi che nel precetto notificato sono stati inseriti tutti i dati salienti dei titoli esecutivi di cui sopra.

2. Altrettanto infondata è la seconda doglianza (ii). L'opponente ha lamentato come nel contratto di mutuo del 2000 non sia stato esplicitato il tasso annuo effettivo (TAE), nonostante la periodicità dei versamenti delle rate sia stata prevista con cadenza infrannuale. Al riguardo deve osservarsi che per i contratti di mutuo non è stata prevista da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE. La delibera del CICR del 9.2.2000, invocata sul punto dall'opponente, all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto *"il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"* nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. Tale disposizione, quindi, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti), ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (cfr. Tr. Milano, sent. n. 10378/2018).

Pertanto, non sussistono a monte i presupposti per compiere un ricalcolo degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, con conseguente irrilevanza dei calcoli compiuti in CTP e della richiesta di CTU avanzata sul punto dall'opponente. Si aggiunga che il TAN ed il TAE riguardano due grandezze differenti, in quanto nel primo non viene incluso il costo di oneri come ad esempio eventuali spese di istruttorie e di incasso, mentre il secondo è fisiologicamente superiore rispetto al primo perché tiene conto dell'interesse composto. Ad ogni modo, nel contratto di mutuo del 2000 sono



riportati tutti gli elementi necessari ad individuare la somma data in prestito e le condizioni economiche della sua restituzione.

3. Parimenti priva di fondamento è la terza doglianza (iii) dovendosi tenere in considerazione la specifica operazione negoziale realizzata nel caso in esame. Invero, l'allegazione di un piano di ammortamento ad un mutuo a tasso variabile non è obbligatoria, né opportuna, in quanto le quote capitale vengono ricalcolate ad ogni variazione del tasso d'interesse, con la conseguenza che detta allegazione avrebbe solo una finalità orientativa di massima, non essendo possibile conoscere i tassi applicati di volta in volta alle rate. Nella distinta ipotesi in cui le quote di capitale da rimborsare siano stabilite al tasso di stipula, sarebbe solamente opportuno, non anche obbligatorio, allegare al contratto di mutuo un piano di ammortamento formato dalle sole quote capitale.

Nel caso di specie, quindi, non si ritiene indispensabile l'allegazione di un piano di ammortamento al mutuo a tasso variabile del 2000 per poter predicare la determinatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.. Piuttosto, questo requisito si evince dalla univocità delle clausole di determinazione degli interessi del mutuo in questione, che non si prestano ad applicazioni alternative tra di loro. In particolare, nel contratto in questione sono stati indicati la somma erogata, la durata del prestito, la composizione delle rate e la loro scadenza, nonché i tassi di interesse corrispettivo e moratorio, per cui non sussiste alcuna indeterminazione tale da determinare l'applicazione di interessi sostitutivi.

Ancora, l'opponente avrebbe esteso la doglianza anche al mutuo del 2007. L'argomento è debole dato che per quanto nelle conclusioni dell'opposizione a precetto si faccia riferimento ad entrambi i mutui, il corpo dell'atto è strutturato solamente sulle doglianze svolte avverso il mutuo del 2000; inoltre, a livello di allegazioni probatorie ex art. 2697 c.c., il mutuo del 2007 è stato prodotto dall'opposta e non dall'opponente. In ogni caso, anche a voler ritenere che le doglianze dell'opposizione (eccetto la ii) riguardino anche il mutuo del 2007, deve comunque rilevarsi l'infondatezza pure in relazione a quest'ultimo contratto. Con particolare riguardo alla doglianza (iii) oggetto del presente punto di motivazione, deve rilevarsi che, per quanto non necessario, al mutuo del 2007 risulta essere stato allegato un piano di ammortamento, derivandone quindi l'infondatezza della censura.



4. Con la quarta (iv) doglianza l'opponente ha sostenuto che per poter rilevare correttamente il parametro di indicizzazione del mutuo (Euribor), e quindi assicurare la determinatezza delle clausole contrattuali che lo menzionano, dovrebbero indicarsi: il divisore utilizzato per l'applicazione del tasso (360 o 365), l'ora e la data di rilevazione del parametro Euribor, la fonte di rilevazione, nonché il valore del parametro alla stipula. Ebbene, trattasi di indicazioni in parte superflue se è vero che, anche a voler aderire ad una giurisprudenza più rigorosa rispetto a quella citata dall'opposta (Tr. Sondrio, sent. n. 249 del 30.5.2016), si ritiene sufficiente l'indicazione del solo divisore a fini della corretta rilevazione dell'Euribor – come è avvenuto nel caso di specie in relazione ad entrambi i mutui – mentre non è necessaria l'indicazione delle altre voci menzionate dall'opponente (arg. *a contrario* Tr. Roma, sent. 29.5.2019). Si aggiunga che è fatto notorio che tutti i giorni feriali, alle ore 11.00 CET, i tassi di interesse Euribor vengono fissati e comunicati a tutte le parti interessate e agli addetti stampa, essendo quindi facoltativa un'eventuale indicazione dell'ora di rilevazione in una clausola contrattuale, viepiù se il cliente non è un consumatore.

Non coglie nel segno, pertanto, l'eccezione di nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse per effetto del rinvio all'Euribor quale parametro variabile della sua determinazione. Invero, l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse dell'Euribor, quale unico parametro variabile, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.

5. Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi del mutuo in questione non incorre, inoltre, nella dedotta violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, dovendosi ritenere infondata anche la quinta doglianza (v). Sul punto deve osservarsi che benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.

Si aggiunga che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche asseritamente violate sono solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali potrebbero trarre vantaggio in fatto, solo in via riflessa ed



indiretta, dai generali benefici della libera concorrenza di mercato, ma non possono ritenersi direttamente investiti della legittimazione a dolersi di asserite violazioni perpetrate da un gruppo di imprese bancarie. Ed infatti, la sanzione della nullità prevista dalla normativa antitrust riguarda esclusivamente le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applica, invece, ai contratti conclusi con terzi soggetti sulla base di dette intese (cfr. Tr. Roma, sent. n. 24358 del 19.12.2018).

6. Destituita di fondamento, infine, è l'ultima doglianza (vi) che oltre a riguardare il contratto di finanziamento n. 741511561/17, estraneo alla presente controversia, è altresì priva di ogni corredo probatorio. Si aggiunga, inoltre, che la delibera CICR del 4.3.2003 ha previsto l'inserimento dell'ISC – vale a dire l'indicatore sintetico di costo che rappresenta, al pari del TAEG per il credito a consumo, il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale e racchiude, al tempo stesso, il tasso di interesse e le spese accessorie – nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere alcuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso analogicamente all'ISC, che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente. Analogamente, il comma 6 dell'art. 117 TUB sancisce la nullità delle sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB.

Di conseguenza, si ritiene che la mancata, incompleta e non corretta indicazione dell'ISC non influisca sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza, (cfr. Tr. Roma, sent. n. 121/2018, secondo cui l'ISC non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB).



Né, comunque, è stata spiegata dall'opponente alcuna domanda riconvenzionale nella presente sede, volta a chiedere poste risarcitorie derivanti dalla violazione di obblighi di buona fede, da compensarsi con gli importi precettati.

7. Alla luce delle pregresse considerazioni, si comprendono quindi le ragioni per cui non è stata disposta la CTU richiesta dall'opponente, non sussistendo a monte dei dati incerti tali da giustificare un ricalcolo ex art. 117 TUB.

E' stata invece disposta CTU, a prescindere da una specifica richiesta delle parti, per verificare la fondatezza di una forte affermazione dell'opponente contenuta nell'atto introduttivo, a tenore della quale l'opposta *"avrebbe applicato interessi che superano di gran lunga il tasso soglia fissato dal Ministero dell'Economia e della Finanza, compiendo così non solo una grave violazione della normativa civilistica ma commettendo anche un grave reato"*. Il quesito proposto al perito, impiegato anche dal Tribunale delle Imprese di Roma (cfr. ord. Tr. Roma, 11.4.2018), raccoglie le principali problematiche del contenzioso bancario, tutte potenzialmente ricorrenti nei contratti di conto corrente. Tuttavia, parte di dette questioni riguardano anche i contratti di mutuo e, quindi, il quesito è facilmente adattabile pure a quest'ultima fattispecie, escludendo tematiche proprie del solo conto corrente e stralciando dal calcolo dell'usura – come ha fatto il perito nel caso di specie – la CMS. Ed esaminando le risultanze della CTU in atti si osserva che, oltre a doversi escludere la presenza di usura dai contratti in questione, detti negozi riportano esaurientemente i dati necessari per individuare la somma mutuata e le condizioni economiche di restituzione, dovendosi così confermare le voci oggetto di precetto, che risultano ben determinate nell'ammontare.

Ne consegue, in definitiva, il rigetto dell'opposizione.

Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro, in quanto attività resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti (Cass., n. 20250/2016). Pertanto, ai sensi dei parametri medi previsti dall'art. 2 del DM n. 182/2002 e tenendo conto del valore di causa, pari ad euro 2.979.625,67, si liquida in favore del CTU dott. Fabio De Bernardis l'importo di euro 7.686,32 oltre accessori, da porsi a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro.

Le spese di lite seguono invece la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, applicando i valori medi previsti per tutte le fasi eccetto

7



